

Avv. Salvatore M.A. Spataro  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
TEL/FAX 095/383876  
e mail: [segreteria@studiolegalespataro.it](mailto:segreteria@studiolegalespataro.it)  
pec: [salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it)

ON.LE TRIBUNALE DI CATANIA  
ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO  
RICORSO ex art. 414 c.p.c.

Per la sig.ra Angela DRASSI, nata a Catania il 19/03/1965, C.F. DRSNGL65C59C351K, residente in San Giovanni La Punta (CT), via Trappeto n.10, rappresentata e difesa per mandato congiunto al presente atto telematico dall'Avv. Salvatore M.A. Spataro, del Foro di Catania (C.F. SPTSVT70H14C351Q – Fax 095/383876 – pec [salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it)), nel cui studio in Catania, via F. Crispi n°211 è elettivamente domiciliata e la cui indicazione pec che precede deve valersi ai fini della domiciliazione telematica

CONTRO

- il Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro-tempore*;
  - l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (C.F. 80018500829), in persona del Dirigente *pro-tempore*;
- entrambi domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania.

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA DISAPPLICAZIONE DEI DECRETI:**

**N.1205 DEL 28/05/2018 DELL'ISTITUTO "FERRARIN" DI CATANIA ED OVE OCCORRA DEL N.398 DEL 28/05/2018 DELL'I.C. "CALVINO" DI CATANIA, NONCHÉ, IN DIRETTA CONSEGUENZA, DELLA GRADUATORIA DEL VIGENTE TRIENNIO 2021/24 COME RETTIFICATA DAL DECRETO PROT. N.2686 DEL 06/04/2022 DELL'ISTITUTO "FALCONE", PARIMENTI IMPUGNATO, E DEI DECRETI PROT. N.3760 DEL 04/03/2022 DELL'ISTITUTO "FERMI EREDIA", PROT. N.2684 DEL 06/04/2022 DELL'ISTITUTO "FALCONE", PROT. N.3315**



**DEL 07/04/2022 DELL'ISTITUTO "DALLA CHIESA", PROT. N.6019 DEL 12/04/2022 DELL'ISTITUTO "PIZZIGONI-CADUCCI", PROT. N.5279 DEL 15/04/2022 DELL'ISTITUTO "DUSMET-DORIA", PROT. N.5465 DEL 20/04/2022 DELL'ISTITUTO "LOMBARDO RADICE", CON CUI LE PREDETTE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, HANNO DETERMINATO A PIÙ RIPRESE LA MANCATA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO AI FINI GIURIDICI IN CAPO ALLA RICORRENTE E PER LA DECLARATORIA DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALLA VALUTAZIONE AI FINI GIURIDICI, NELLA VIGENTE GRADUATORIA III FASCIA ATA, DEL SERVIZIO SVOLTO DAL 05/04/2017 AL 21/04/2017, DAL 22/04/2017 AL 04/05/2017 DAL 05/05/2017 AL 01/06/2017 DAL 05/06/2017 AL 09/06/2017 PRESSO L'ISTITUTO "FERMI-EREDIA"; DAL 23/02/2022 AL 04/03/2022 PRESSO L'ISTITUTO "DALLA CHIESA"; 07/12/2021 AL 23/12/2021 PRESSO L'ISTITUTO "FALCONE"; DAL 08/03/2022 AL 11/03/2022 PRESSO L'ISTITUTO "PIZZIGONI-CADUCCI"; DAL 19/10/2017 AL 25/10/2017 E DELLE TRE SUCCESSIVE PROROGHE CON EFFICACIA SINO AL 10/11/2017 PRESSO L'ISTITUTO "DUSMET-DORIA"; DAL 19/01/2022 AL 11/02/2022 PRESSO L'ISTITUTO "LOMBARDO RADICE".**

**FATTO**

La sig.ra Angela DRASSI è un Collaboratore scolastico, già inserita in provincia di Catania nella graduatoria di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2014/17, per il successivo triennio 2017/2020 ed oggi per il triennio 2021/2024: l'inserimento era – ed è – invocato anche per il profilo di Assistente amministrativo/Assistente tecnico.

Come noto, le predette graduatorie consentono il reclutamento degli aspiranti dei vari profili ATA per contratti a t.d. e sono regolate dalle norme di rango primario fissate dal cd. T.U. del personale scolastico (D.lgs. n.297/94) e periodicamente aggiornate in virtù di apposite Disposizioni ministeriali che consentono agli aspiranti il nuovo inserimento o la conferma o l'aggiornamento della propria posizione, in relazione ai titoli culturali e di servizio vantati.



- - - - = = = = 000 ◇ 000 = = = - - - -

*SUL TRIENNIO 2014/17*

Durante il triennio 2014/15-2015/16-2016/17 la ricorrente era destinataria di svariati contratti in supplezza breve che qui si riepilogano (cfr. all.ti n.8):

**I.T.I. "G. Marconi" di Catania**

dal 20/02/2017 al 28/02/2017

dal 01/03/2017 al 15/03/2017

dal 16/03/2017 al 26/03/2017

dal 27/03/2017 al 31/03/2017

**I.S. "Fermi – Eredia" di Catania**

dal 05/04/2017 al 21/04/2017

dal 22/04/2017 al 04/05/2017

dal 05/05/2017 al 01/06/2017

dal 05/06/2017 al 09/06/2017.

Sulle rilevanza di tali pregresse nomine si dirà poco oltre.

*SUL SUCCESSIVO TRIENNIO 2017/2020*

All'apertura del triennio 2017/18-2018/19-2019/2020 (di interesse per la presente trattazione) fissata, come sopra cennato, dal D.M. n.640 del 30 agosto 2017 (cfr. all. n.16), la ricorrente ebbe poi ad avanzare apposita domanda di conferma/aggiornamento al Dirigente della scuola prescelta come scuola "polo" (art.1, c.3 D.M. n.640/2017), che nel caso di specie era l'I.C. "Italo Calvino" di Catania: il sistema delle graduatorie d'istituto ATA, infatti, prevede il recapito della domanda ad una sola istituzione scolastica scelta dall'aspirante e, per l'effetto, la trasmissione telematica del punteggio convalidato dalla scuola, per l'appunto detta Scuola "polo", alle trenta scuole collegate (art.6, c.3 D.M. n.640/2017), sempre indicate dall'aspirante in seno ad un congiunto "Modello B", le quali ne recepiranno il punteggio ai fini dell'attribuzione della corrispondente posizione in ciascuna graduatoria di ogni singolo Istituto.



Nei termini e con le modalità indicati dal Regolamento, la sig.ra DRASSI inviava, entro la prescritta data del 30/10/2017, la domanda di conferma/aggiornamento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia, per il triennio 2017/18-2018/19-2019/2020, per il Personale ATA.

Oltre al possesso del Diploma di Maturità Professionale contabile (conseguito presso l'Istituto statale "Olivetti" di Catania), nonché alle dichiarazioni personali ed agli ulteriori titoli culturali spendibili, la sig.ra DRASSI allegava i servizi afferenti la propria carriera, analiticamente indicati in domanda ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e, trattandosi di aggiornamento, aggiungeva, ai servizi già in precedenza dichiarati, solo servizi statali prestati nel triennio precedente, nonché un breve servizio svolto al CIAPI (dal 9.1.2015 al 8.4.2015).

Accadeva però che, con l'avvio dell'a.s. 2017/18, non essendo ancora state costituite le nuove graduatorie, le scuole facessero temporaneamente uso delle preesistenti graduatorie 2014/15-2015/16-2016/17, in attesa di pubblicazione delle nuove, pubblicazione che avverrà solo al termine dell'a.s. 2017/18.

La ricorrente, quindi, veniva reclutata in supplenza ed assumeva servizio con riferimento al triennio 2017/18-2018/19-2019/2020 come di seguito indicato (cfr. all.ti n.8):

**I.C. "Dusmet – Doria" di Catania**

dal 19/10/2017 al 25/10/2017

dal 26/10/2017 al 03/11/2017

dal 04/11/2017 al 08/11/2017

dal 09/11/2017 al 10/11/2017

**I.C. "F. De Roberto" di Catania**

dal 13/11/2017 al 06/12/2017

dal 07/12/2017 al 21/12/2017

dal 09/01/2018 al 10/01/2018

dal 11/01/2018 al 19/01/2018



dal 06/02/2018 al 15/02/2018

dal 16/02/2018 al 04/03/2018

dal 05/03/2018 al 05/04/2018

**I.C. "Malerba" di Catania**

dal 29/01/2018 al 02/02/2018

**I.T.A.E.R. "Ferrarin" di Catania**

dal 06/04/2018 al 30/06/2018

L'attenzione va fissata su detto ultimo contratto stipulato presso l'Istituto tecnico aeronautico "Ferrarin" di Catania, ove la sig.ra DRASSI prestava servizio dal 06/04/2018 al 28/05/2018: in tale ultima data del 28/05/2018, infatti, il D.S. della scuola polo **del nuovo triennio 2017/18-2018/19-2019/2020**, ossia l'I.C. "Calvino", effettuava dei controlli sul punteggio della ricorrente e decideva di decurtarlo – per quanto riguarda il profilo di Collaboratore scolastico – da punti 24,3 a punti 7,45<sup>1</sup> (cfr. all. n.12).

Tale decisione era assunta considerando come non valutabili alcuni dei servizi dichiarati dalla ricorrente, in quanto prestati in Enti di Formazione professionale dal 19/04/1986 al 22/10/2013 ed allegati nella domanda del pregresso triennio 2014/17, posto che nel nuovo triennio 2017/18-2018/19-2019/2020 (come anticipato), in sede di conferma, erano stati aggiunti solo nuovi servizi prestati medio tempore.

Anche su tale questione si tornerà poco oltre.

Tale Decreto di decurtazione del punteggio determinava la risoluzione del contratto di lavoro da parte dell'Istituto tecnico aeronautico "Ferrarin" di Catania, il quale si premurava anche di stabilire che il servizio svolto dal 06/04/2018 al 28/05/2018 era da considerarsi **"prestato di fatto e non di diritto"**, ipotesi ventilata dal precedente Decreto dell'Istituto "Calvino", ma disposta concretamente solo dal predetto Istituto "Ferrarin" di Catania.

<sup>1</sup> Anche quello di Assistente amministrativo e di Assistente tecnico subivano decurtazione.



*SUL SUCCESSIVO TRIENNIO 2021/2022-2022/23-2023/24*

Ai fini del vigente triennio 2021/22-2022/23-2023/24, per l'effetto a cascata determinato dal sopra citato provvedimento, la ricorrente ha subito i successivi decreti di annullamento/rettifica emessi dagli istituti: "Fermi Eredia" (prot. n. 3760 del 04/03/2022), "Dalla Chiesa" (prot. n. 3315 del 07/03/2022), "Falcone" (prot. n.2684 e prot. n. 2686 del 06.04.2022), "Pizzigoni Carducci" (prot. n. 6019 del 12/04/2022), "Dusmet Doria" (prot. n. 5279 del 15/04/2022) e "Lombardo Radice" (prot. n. 5465 del 20/04/2022) (cfr. all.ti nn. 11-14).

Tutti i predetti decreti dispongono, illegittimamente – come si spiegherà oltre –, che il relativo servizio svolto nelle medesime istituzioni scolastiche debba reputarsi non giuridicamente valutabile.

Invero, a monte della vicenda, si colloca proprio il risalente provvedimento con cui il Dirigente dell'I.C. "Calvino" di Catania, procedeva alla verifica dei dati contenuti nella domanda della sig.ra DRASSI, relativa al triennio 2014/15-2015/16-2016/17, e con proprio Decreto di rettifica del punteggio graduatoria di Istituto 3<sup>a</sup> fascia, n.398 del 28/05/2018 (cfr. all. n.12), rideterminava il punteggio per il profilo di Collaboratore scolastico, qui di interesse, da p. 24,3 a p.7,45.

Contestualmente "paventava" che il servizio svolto dovesse reputarsi non giuridicamente valutabile.

Il Dirigente scolastico dell'I.C. "Calvino", dunque, procedeva ad effettuare i controlli in merito alle dichiarazioni rese nella domanda di inclusione nelle graduatorie, ritenendo di esserne competente in considerazione dell'asserita mancata convalida (*rectius* mancata verifica) da parte dell'Istituto con il quale era stato instaurato il primo rapporto di lavoro: la norma (art. 7, c.5 D.M. 640/2017), invero, è chiara nell'attribuire tale prerogativa al primo Dirigente che pone sotto contratto l'aspirante, non certo all'ultimo.

Il predetto D.S. inoltre, a motivazione della rideterminazione del punteggio spettante alla ricorrente, precisava che "*i servizi prestati dal*



19/04/1986 al 22/10/2013 presso l'I.R.F.A.P. di Catania non sono valutabili ai fini del punteggio".

Qui di seguito, l'atto in questione.



**Istituto Comprensivo Statale  
"Italo Calvino"**

Via Brindisi, 11 - 95125 Catania

☎ 095330560-095336121-095338914 ☎ 095330433 ✉ ctic89700g@istruzione.it

✉ pec.ctic89700g@pec.istruzione.it ✉ www.ctic89700g.gov.it

codice fiscale: 93138750872 Codice Ministeriale CTIC89700G

Decreto n. 398

Catania, 28/05/2018

Alla Sig.ra Drassi Angela  
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole interessate  
Catania

Oggetto: Verifica e controllo dei dati contenuti nella domanda di terza fascia personale A.T.A. triennio 2014/17 - Sig.ra Drassi Angela nata a Catania il 19/03/1965.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**PREMESSO** che a questo Istituto non è pervenuta alcuna domanda di verifica all'atto della stipula del primo contratto di lavoro;

**VISTA** l'istanza di verifica del punteggio prodotta da aspirante inserito regolarmente in graduatoria terza fascia personale ATA assunta al prot. 1336/B10 il 07/05/2018;

**VISTO** IL D.M. n. 717 del 05.09.2014 COMMI 5-6-7 e 8;

**VISTO** la Legge 23/12/1996, n.662 e, in particolare, l'art.1. comma 78 relativo al conferimento delle supplenze brevi e saltuarie da parte del Dirigente Scolastico;

**VISTO** il Decreto del Ministero della P.I. 13/12/2000, n. 430, recante regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale Amministrativo-Tecnico ed ausiliario, ai sensi dell'art.4 della L.03/05/1999, n. 124;

**CONSIDERATA** la tabella di valutazione dei titoli allegata al sopracitato decreto del Ministero della P.I. n. 430 del 2000;

**VISTA** la domanda d'inserimento nelle graduatorie d'istituto di 3^ fascia A.T.A. per il triennio 2014/2017, presentata dalla Sig.ra **Drassi Angela** nata a Catania il 19/03/1965, assunta al prot. n. 2945/B10 del 08/10/2014;

**VERIFICATA** la natura del servizio prestato dal 19/04/1986 al 22/10/2013;

**RITENUTO** di dover apportare le dovute rettifiche al punteggio relativo al servizio prestato, assegnato alla domanda della Sig.ra Drassi Angela;

**CONSIDERATO** che ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 c.7 del predetto D.M. n. 717/2014 "l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente Scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio"

**DECRETA**

- Che i servizi prestati dal 19/04/1986 al 22/10/2013 presso l'I.R.F.A.P. di Catania non sono valutabili ai fini del punteggio;
- Il punteggio complessivo di inserimento nella graduatoria di 3^ fascia personale A.T.A. per il triennio 2014/17 è rettificato nel seguente modo:

PROFILO	PUNTEGGIO TITOLI	PUNTEGGIO SERVIZIO	PUNTEGGIO TOTALE
AA	8,50	0,80	9,30
AT	7	0,40	7,40
CS	7	0,45	7,45

L'Amministrazione si riserva di apportare, in autotutela, tutte le correzioni per eventuali errori materiali alla graduatoria 2014/17.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Salvatore Impallizzeri

Tale evento/provvedimento è, come si vedrà, illegittimo e costituisce il fulcro di tutte le successive decurtazioni, altrettanto illegittime.

Innanzitutto, in diretta conseguenza, il D.S. dell'Istituto tecnico aeronautico "Ferrarin" di Catania, presso cui la ricorrente prestava

servizio, decretava con Provvedimento n.1205, di pari data, la risoluzione del contratto di lavoro a partire dal 29/05/2018.

In particolare, il Dirigente Scolastico del "Ferrarin" precisava ancora che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, c. 7 del predetto D.M. n.717/2014 del 30/08/2017, *"il servizio si considera **prestato di fatto e non di diritto**, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio"*.

Qui di seguito, viene riprodotto anche detto atto.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
REGIONE SICILIANA  
**ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE**  
*"ARTURO FERRARIN"*  
CATANIA

Decreto. N. 1205  
del 28/05/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal Dirigente Scolastico prot.3256 del 06/04/2018, con il quale la Sig.ra Drassi Angela è stata assunta in qualità di supplente dal 06/04/2018 al 30/06/2018 nel profilo di Collaboratore Scolastico

Visto l'art. 7 comma 7 del Decreto n. 717/2014

Visto il decreto n. 398 del 28/05/2018 dell'I. C. "Italo Calvino" di Catania di rettifica del punteggio III fascia ATA 2014/2017

DECRETA

La risoluzione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato prot. n. 3256 del 06/04/2018 a decorrere dal giorno 29/05/2018. Il servizio si considera prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Giuseppe Finocchiaro



Innanzitutto giova premettere l'illegittimità di tale degradazione del servizio.

Sulla scorta di tale errato presupposto, nel prosieguo e nella vigenza della attuale graduatoria, la sig.ra DRASSI ha subito il reiterato contegno amministrativo per il quale tutti i periodi lavorati sono poi stati oggetto di rivalutazione, con degradazione a servizio di mero fatto: si tratta, ad oggi, di tutti i decreti menzionati in premessa.

Dunque:

- siamo inizialmente al cospetto di un primo provvedimento di degradazione del servizio – il n. 1205 del 28/05/2018 – emesso dall'Istituto "Ferrarin" di Catania, chiaramente illegittimo;
- siamo, poi, al cospetto di una graduatoria del vigente triennio 2021/24 illegittimamente formata sulla scorta del predetto provvedimento e di una serie di decreti che, altrettanto illegittimamente, dispongono la degradazione dei servizi svolti durante il triennio 2021/24.

## **DIRITTO**

La vicenda della ricorrente va esaminata alla luce dei due distinti contegni e provvedimenti dell'Amministrazione resistente, entrambi qui contestati:

- 1) l'originaria decurtazione del punteggio a seguito del provvedimento n. 398 del 28/05/2018 emanato dal D.S. dell'Istituto "Calvino" e la successiva degradazione del servizio operata dall'Istituto "Ferrarin" con provvedimento n. 1205 di pari data;
- 2) il conseguente mancato riconoscimento del medesimo punteggio nella graduatoria vigente, come rettificata dall'I.C. "Falcone" di S. G. La Punta e di tutti i discendenti provvedimenti di degradazione del punteggio adottati nel vigente triennio e analiticamente descritti in epigrafe.

## **I**

### **IN RELAZIONE AL PROVVEDIMENTO DELL'ISTITUTO "FERRARIN" DI CATANIA N. 1205 DEL 28/05/2018 E DEL PRESUPPOSTO**



**PROVVEDIMENTO N. 398 DEL 28/05/2018 DELL'ISTITUTO  
"CALVINO" DI CATANIA**

**VIOLAZIONE DELL'ART. 7 D.M. N.640/2017, COMMI 5 E 7 E  
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 D.M. N.717/2014 COMMI 5 E  
7 – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE E FALSA  
APPLICAZIONE DELL'ART.21 NONIES L.241/1990 E S.M.I. –  
INCOMPETENZA SOTTO MOLTEPLICI PROFILI – VIOLAZIONE DEL  
DOVERE DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE**

I provvedimenti in questione hanno un contenuto errato ed illegittimo, sotto più profili, cui necessita porre riparo con l'odierna azione.

A) L'amministrazione scolastica invoca erratamente il D.M. n.717/2014 non più vigente per essere entrato in vigore il D.M. n.640/2017, che contestualmente viene falsamente applicato;

B) Insistono molteplici profili di incompetenza nell'adozione dei decreti in oggetto.

Il rapporto lavorativo instaurato dalla ricorrente con l'Istituto "Ferrarin" avviene sotto l'egida del nuovo D.M. n.640/2017 (relativo al triennio 2017/2020), ma solo ed esclusivamente "attingendo" dalle graduatorie del vecchio triennio 2014/17.

Come si vedrà meglio *infra*, a mente dell'art.7, c.5 del D.M. n.717/2014, che disciplinava il sistema dei controlli dei titoli autodichiarati ai fini delle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2014/17<sup>2</sup>, <<... **All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della terza fascia della graduatoria di circolo o d'istituto della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il**

<sup>2</sup> Ma la disposizione è sempre rimasta sostanzialmente identica nel tempo, per come si evince dai vari DD.MM. che periodicamente hanno regolato le graduatorie ATA di III fascia.



complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso...>>.

Tale disposizione è immutata a mente del successivo D.M. n.640/2017 ed è rimasta immutata ancora oggi.

Ebbene, verosimilmente, **il controllo è stato effettuato con esito positivo, ovvero** – a tutto concedere – **nessun controllo è stato effettuato, a suo tempo, dal D.S. del primo rapporto di lavoro** (I.T.I. “G. Marconi” di Catania), espressamente onerato a tal fine di condurre la verifica dei predetti titoli: tale Istituto ha posto regolarmente sotto contratto, scorrendo la graduatoria, la ricorrente (dal 20/02/2017 al 31/03/2017 con diversi contratti) e la circostanza che un secondo e postumo controllo sia stato effettuato – solo – dal D.S. dell'Istituto “Calvino” di Catania, in data 28/05/2018, fa emergere nella sua interezza la mancata tempestività e non correttezza di tale controllo.

L'aspirante richiede; la P.A. controlla e convalida o meno.

Nulla di più semplice: alla luce di quanto detto appare, pertanto, inverosimile che, dopo più di quattro anni dalla pubblicazione delle graduatorie e dopo oltre un anno dalla prima assunzione in servizio della ricorrente nel triennio 2014/17, avvenuta il 20/02/2017, l'Amministrazione scolastica intervenga a modificare una situazione ormai consolidata.

Giova poi, per comprendere appieno la questione, porre attenzione all'art. 7, c.7 del **D.M. n.717/2014** che disponeva: *“in dipendenza delle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come*



*prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio".*

La medesima disposizione del successivo **D.M. n.640/2017** stabiliva diversamente che: *"Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio".*

Una volta effettuato il predetto tardivo controllo, l'istituto ove la sig.ra DRASSI era in servizio (il "Ferrarin") si determina di conseguenza.

**Ma l'Istituto "Ferrarin" erra, innanzitutto, nella disposizione da applicare, invocando la non più vigente disciplina relativa al triennio 2014/2017 (D.M. n.717/14) ed omettendo di utilizzare, invece, quella oramai vigente ed intervenuta a regolare il reclutamento ATA del triennio 2017/2020 (D.M. n.640/17).**

La disposizione vigente, che entra nel vivo della vicenda che ci occupa involgendo il tema della possibile degradazione del servizio prestato a servizio di mero fatto, sulla quale il "Ferrarin"<sup>3</sup> ha disposto la detta degradazione, è di disarmante chiarezza: **solo** in ipotesi di servizio prestato **in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso o sulla base di dichiarazioni mendaci** risulta sovrapponibile alla valutazione dell'Amministrazione anche l'ulteriore provvedimento di degradazione del servizio prestato a servizio di mero fatto.

**Non è questo il caso della ricorrente (!).**

<sup>3</sup> E come tutte le altre scuole a seguire faranno nel vigente triennio.



Non è stato contestato il titolo di accesso che è, e resta, il Diploma di Maturità Professionale contabile; non è stata rintracciata alcuna dichiarazione mendace o produzione di documenti falsi (perché non ve ne sono!), avendo unicamente l'Amministrazione ritenuto non valutabili alcuni titoli allegati e debitamente posseduti.

Alla luce di quanto finora detto, è evidente che l'Istituto "Ferrarin", nel procedere alla degradazione del servizio della ricorrente come **"prestato di fatto e non di diritto"**, viene ad operare in dichiarata applicazione dell'art.7, c.7 **del D.M. n°717/2014**, ma per disciplinare una supplenza conferita nel nuovo triennio 2017/2020, ormai iniziato ed ormai regolato dal nuovo **D.M. n°640/2017**.

Appare, quindi, evidente – e soprattutto sostanziale – la differenza tra le due ricordate disposizioni a confronto: mentre l'art. 7, c. 7 del vecchio D.M. n.717/2014 disponeva la degradazione del punteggio al sussistere di due condizioni: l' **"erroneo punteggio"** e l' **"assenza del titolo di studio richiesto"**, il nuovo art. 7, c. 7 del D.M. n.640/2017 abbandonava il requisito relativo all' "erroneo punteggio" e introduceva, invece, quello delle sole **"dichiarazioni mendaci"**, lasciando invariato il resto.

L'errore, dunque, – certamente grave – in cui è incorso il D.S. dell'Istituto "Ferrarin" si sostanzia nel fatto di aver applicato una disposizione – l'art. 7, c. 7 del vecchio D.M. n.717/2014, appunto – ormai venuta meno a seguito della vigenza del nuovo D.M. n.640/2017, intervenuto a regolare la disciplina delle supplenze ATA per il nuovo triennio 2017/2020.

Con buona pace del principio del *tempus regit actum*.

La spiegazione di quanto accaduto va verosimilmente ricercata nell'anomala modalità di reclutamento dei supplenti dalle Graduatorie di III fascia ATA nell'a.s. 2017/18, cui sopra si è accennato: era, infatti, accaduto che le chiamate erano state inizialmente condotte, da parte



delle diverse istituzioni scolastiche, attingendo dalle vecchie graduatorie – proprio quelle relative al triennio 2014/17 –, in attesa della pubblicazione delle nuove graduatorie per il triennio 2017/2020, alla quale il Ministero non aveva provveduto per tempo (cfr. allegata pubblicazione delle graduatorie del triennio 2017/2020 avvenuta solo il 30.07.2018 – cfr. all. n.9).

Invero, a fronte di tale anomalia nel reclutamento dei supplenti, nell’attesa della pubblicazione delle nuove Graduatorie, la disciplina applicabile non poteva che essere, in ogni caso, quella dettata ormai dal D.M. n.640/2017, nuova fonte regolatrice delle Graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2017/20 e del conferimento delle supplenze, dei controlli e dei provvedimenti conseguenti. Ma così non è stato.

Il D.S. dell’Istituto “Calvino” procedeva – erroneamente e illegittimamente – alla rettifica del punteggio della sig.ra DRASSI e, conseguentemente quanto presumibilmente, indotto in errore da tale disposta rettifica e dal paventato utilizzo delle disposizioni non più in vigore di cui al D.M. n.717/2014, il D.S. dell’Istituto “Ferrarin”, – altrettanto erroneamente e illegittimamente – disponeva la degradazione del servizio prestato dalla ricorrente applicando, tuttavia, la disciplina dettata dal D.M. n.640/2017 che, come si è detto, contemplava tra le condizioni legittimanti la degradazione l’aver prestato il servizio “sulla base di erroneo punteggio” (condizione non più contemplata, invece, dalla nuova disposizione regolatrice l’intera procedura di conferimento incarichi ATA!).

Appare, dunque, da subito evidente l’illegittimità della degradazione del servizio svolto, a servizio di mero fatto, che non trova alcuna giustificazione e/o legittimazione a mente del D.M. n.640/2017, fonte regolatrice delle Graduatorie di III fascia ATA per le supplenze del triennio 2017/20.



Con specifico riferimento alle simmetriche Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale docente (regolate in fase di prima applicazione dall'O.M. n.60/2020 ed oggi dall'O.M. n.112/2022 che in materia di degradazione del servizio riportano disposizione ad identico contenuto<sup>4</sup>) ad esempio, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con propria nota prot. n°2662 del 02/03/2021 ha in proposito inteso precisare che **"...il servizio effettivamente prestato in virtù di un rapporto di lavoro, successivamente oggetto di risoluzione o di recesso da parte della scuola, in conseguenza di una rettifica del punteggio e del conseguente riposizionamento in graduatoria, per cause comunque non addebitabili all'interessato, produce effetti anche ai fini giuridici, oltre che economici, per il periodo in cui vi è stata regolare prestazione lavorativa"**.

Nel caso che ci occupa, la risoluzione della posizione contrattuale è da ascriversi esclusivamente alla mancata tempestiva formale verifica dell'Amministrazione, protrattasi per oltre tre anni, ed alla differente valutazione resa dei titoli della sig.ra DRASSI, da parte del D.S. dell'Istituto "Calvino" di Catania, il 28/05/2018.

La stessa giurisprudenza di merito, recentemente formatasi su fattispecie sovrapponibile, concorda nel ritenere che in mancanza di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori o di stipulazione di un rapporto di lavoro addirittura nullo per illiceità dell'oggetto o della causa "deve escludersi che sussistano valide ragioni giuridiche per disconoscere gli effetti giuridici del servizio effettivamente prestato in forza dei predetti contratti a tempo

<sup>4</sup>A norma dell'art.8, commi 9 e 10 della richiamata Ordinanza <<...In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.

Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura...>>.



*determinato*” (così Trib. Lav. Chieti, sent. n.179 del 25/05/2021; Trib. Lav. Cuneo, Ord. n. 479 del 28/12/2021; Trib. Lav. Caltagirone, Ord. n. 1165 del 16/02/2022 – cfr. all. n.18).

Siamo dunque al cospetto, innanzitutto, di un clamoroso errore sui presupposti, errore che determina effetti abnormi quando nessuno dei presupposti previsti dalla specifica disciplina per la degradazione a servizio di mero fatto esisteva al momento della verifica effettuata, né esiste oggi al momento dell'utilizzo distorto dello strumento dell'autotutela.

Non guasta, dunque, rimarcare come il predetto annullamento in autotutela costituisca uno strumento utilizzato ben fuori dal terreno delle possibilità rimesse ai contraenti dal Codice Civile.

Peraltro, in relazione all'utilizzo del potere di annullamento è pacifico che, anche a prescindere dalla rilevanza o meno delle motivazioni adottate dall'Amministrazione, i provvedimenti adottati in autotutela sono affetti da nullità radicale in quanto adottati nell'esercizio di un potere di annullamento in autotutela che non compete all'amministrazione datrice di lavoro in ordine agli atti di natura privatistica costitutivi del rapporto di lavoro.

Semmai, la P.A., al pari di qualunque altro datore di lavoro, se ritenesse la sussistenza di elementi di nullità/annullabilità del contratto individuale di lavoro già stipulato, non può di certo intervenire in autotutela ma deve rivolgersi al Giudice competente ed a questi chiedere di accertare la sussistenza di elementi tali che possano provocare una pronuncia giudiziaria di annullamento/nullità del contratto, secondo le comuni regole del Codice Civile.

Sulla base di tale principio, la giurisprudenza (Cass. Sez. Lav. 28.11.2011 n.25045) ha affermato l'inesistenza di un potere di autotutela in capo all'amministrazione datrice di lavoro in ordine all'atto costitutivo del rapporto.



Più precisamente è stato ritenuto che: *"ove il datore di lavoro abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno ed abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli, ecc.), prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi dell'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede, sicché il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile alla stregua della natura del bando, né espropriabile per effetto di diversa successiva disposizione generale, in virtù del disposto dell'art. 2077 c.c., comma 2, (cfr., ex plurimis, Cass., SU, n. 8595/1998; Cass., n. 16501/2004)".*

Va rilevato che nella presente fattispecie siamo proprio di fronte a diritti soggettivi pieni, già consolidati in capo ai rispettivi titolari che, però, l'Amministrazione pretende di espropriare sulla base di diverse successive valutazioni amministrative unilaterali.

E del diritto ormai sorto fa parte integrante la valutazione ai fini giuridici del servizio regolarmente svolto per effetto di contratto lavorativo pienamente valido.

Già dall'esposizione dei fatti, risulta di palmare evidenza la radicale violazione della Legge n.241/1990 compiuta dall'Amministrazione scolastica nell'annullamento in "autotutela" della convalida dei titoli di servizio precedentemente resa dal D.S. del primo contratto di lavoro,



con specifico riferimento alla degradazione a servizio di mero fatto di cui si discute.

La Legge n.241/90 e s.m.i. rappresenta una fondamentale conquista dell'attuale sistema di diritto per la tutela del cittadino, imponendo alla Pubblica Amministrazione non già l'obbligo – già esistente – di portare a compimento atti eventualmente dovuti, ma il doveroso rispetto di determinate modalità nell'adempimento del procedimento amministrativo tipizzato.

Modalità che traducono esigenze ineludibili di giustizia ed uguaglianza dei cittadini nei confronti della discrezionalità amministrativa.

Nel caso di specie ed in relazione al provvedimento di annullamento in asserita autotutela della convalida dei titoli di servizio, adottato dopo più di quattro anni dalla pubblicazione delle graduatorie e dopo oltre un anno dalla prima assunzione in servizio della ricorrente nel triennio 2014/17, avvenuta il 20/02/2017, il doveroso accorgimento e la valutazione delle conseguenze pregiudizievoli per gli interessi del privato e la giusta ponderazione degli interessi in gioco, non paiono affatto essere stati adoperati.

L'annullamento d'ufficio, alterando un assetto consolidato, deve costituire l'*extrema ratio* e la sua adozione deve essere giustificata da ragioni di interesse pubblico esplicitate attraverso un corredo motivazionale completo: all'alterazione postuma della realtà giuridica ed ai possibili pregiudizi, soprattutto economici, che questa può arrecare ai destinatari dei provvedimenti annullati, fa da contraltare il potenziamento degli strumenti di tutela, il quale avviene prioritariamente attraverso la previsione di un onere motivazionale rinforzato, tale da rendere conto non solo dell'illegittimità in sé del provvedimento ma soprattutto delle esigenze che ne hanno imposto la rimozione.

Né, come noto, il mero (presunto e non spiegato) ripristino della legalità può dirsi affatto sufficiente per motivare l'emanazione del



provvedimento in autotutela, per la cui adozione è necessario perseguire interessi ben più pregnanti della mera legalità formale dell'atto.

Valga il vero: l'adozione del provvedimento lesivo del 28/05/2018, con cui *ex abrupto* viene rivista la graduatoria, addirittura alla conclusione del triennio di validità della stessa, dopo parecchi mesi dalla prima assunzione in servizio e dopo numerosi contratti stipulati, rileva in questa sede sia come vizio proprio del procedimento amministrativo, sia come palese violazione del dovere di buona e fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, parametro sicuramente violato nel caso a mano con discendente grave pregiudizio in relazione alla situazione lavorativa ed alla carriera della ricorrente.

Per di più, ad aver esercitato l'autotutela **non è stato nemmeno lo stesso ufficio od organo amministrativo che adottò l'atto originario**, con discendente ulteriore profilo di palese incompetenza: come detto, la graduatoria originaria fu formata dall'Istituto "Calvino" di Catania, mentre il primo contratto fu sottoscritto – e il conseguente controllo effettuato – dall'I.T.I. "Marconi" di Catania, infine, la valutazione circa il minor punteggio da assegnare alla ricorrente (senza provvedimento di degradazione) fu resa dallo stesso Istituto "Calvino" che, tuttavia, pur essendo la scuola capofila anche per il pregresso triennio 2014/17, non aveva alcuna competenza quanto all'espletamento dei controlli sui titoli autodichiarati dalla ricorrente.

Quindi, il Dirigente scolastico dell'Istituto "Ferrarin" di Catania, con il provvedimento di annullamento impugnato, si è attribuito un potere a sé non spettante, non rappresentando né la Scuola che ha gestito la domanda di inserimento nelle graduatorie ATA, né la Scuola in cui è stato stipulato il primo contratto di lavoro, né – soprattutto – l'Istituto che decretò la valutazione circa il minor punteggio da assegnare alla ricorrente in graduatoria operando la relativa rettifica (I.C. "Calvino"), senza però formalmente emanare alcun provvedimento di degradazione del servizio, ma limitandosi a profilarlo.



Insistono, quindi, molteplici profili di incompetenza.

È incompetente l'I.C. "Calvino" nell'effettuazione dei controlli che appartenevano alla prima istituzione scolastica ad aver posto sotto contratto la ricorrente nel triennio 2014/17 (Istituto "Marconi" di Catania); ed è, inoltre, incompetente l'Istituto "Ferrarin" di Catania a disporre detta degradazione sia a norma dei commi 5-7 dell'art.7 del D.M. n.717/2014, come a norma dell'art.7 del D.M. n.640/2017: nel primo caso, detta valutazione apparteneva al D.S. dell'Istituto "Marconi"; nel secondo caso apparterrà al primo D.S. che recluterà la ricorrente dalla graduatorie 2017/20 non ancora pubblicate.

Come noto, la competenza di un organo identifica il complesso di poteri e di funzioni che esso esercita per legge per il perseguimento di fini pubblici ed ha anche una funzione delimitativa, individuando la misura delle attribuzioni spettanti all'organo medesimo e, per converso, la sfera di non invasione da parte di altro organo: il principio della competenza è contemplato nell'art.97 della Costituzione, in cui è previsto che *"i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge"* per assicurare buon andamento ed imparzialità della P.A.; lo stesso articolo, al secondo comma prevede che *"nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari"*, in cui viene ribadito che la competenza deve essere determinata sempre per legge.

E', dunque, quanto accaduto nel momento in cui l'Istituto "Ferrarin" di Catania, per giungere all'aberrante conclusione di risolvere il contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente, ha fatto uso di un potere di autotutela su un provvedimento (la degradazione ad efficacia di mero fatto del servizio di cui il ricorrente è titolare) facente parte delle competenze di altro ufficio, ossia del D.S. esecutore delle verifiche sui titoli, il quale aveva doverosamente ritenuto di non disporre tale evenienza.

La violazione della disciplina cardine in punto di giusto procedimento amministrativo, anche sotto il profilo dell'incompetenza, si riverbera, come costantemente asseverato in giurisprudenza, in punto di



chiarissima violazione del dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione di matrice contrattuale, che legittima e giustifica l'intervento giudiziale sullo stesso.

È certamente contrario ai detti canoni l'agire amministrativo connotato dalla frontale violazione delle apposite disposizioni settoriali e che, nell'omessa tempestiva verifica dei titoli allegati in domanda del triennio 2014/17, ha una responsabilità totalmente propria, che oggi vorrebbe far ricadere sulla ricorrente: ciò attraverso una verifica enormemente tardiva, ma soprattutto attraverso lo strumento dell'annullamento in autotutela di provvedimenti estranei alle proprie sfere di competenza.

Per completezza delle ragioni già esposte va, infine, spiegato come la giurisprudenza si sia più volte pronunciata sull'importanza della tutela dell'affidamento qualificato che il cittadino ripone nella definitività degli effetti del provvedimento adottato nei suoi confronti.

Sicché il tentativo di riversare oggi sulla sig.ra DRASSI gli effetti delle disarmanti omissioni dell'Amministrazione, riflette la carenza di buona fede e correttezza, anche in considerazione di tutto quanto la ricorrente avrebbe potuto disporre in caso di tempestivo controllo/rettifica.

Innanzitutto si fa riferimento alla omessa disamina e considerazione ai fini dell'adozione del provvedimento della circostanza per cui la ricorrente avrebbe potuto, comunque, anche con minor punteggio, lavorare tramite la medesima graduatoria, ovvero tramite le MAD<sup>5</sup> in altra parte del territorio: la ricorrente avrebbe potuto comunque trovare un'altra occupazione in ambito scolastico, in una delle scuole indicate, ovvero nel resto del territorio, sicché l'effetto lesivo della degradazione del servizio maturato, a servizio di mero fatto, non sarebbe comunque intervenuta.

---

<sup>5</sup> Acronimo di "messa a disposizione": la messa a disposizione (mad) è una candidatura spontanea ed informale prevista dalla legge e che può essere presentata presso tutte le scuole di una provincia, a disposizione di chi vuole diventare insegnante o personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), consentendo di accedere a ruoli di supplenza: inviare la messa a disposizione consente di incrementare notevolmente le possibilità di essere contattati dagli istituti scolastici e per ogni incarico ottenuto di aumentare il punteggio per la presenza in eventuali graduatorie, posto che il servizio prestato in presenza del titolo culturale d'accesso è sempre valutabile.



L'affidamento della ricorrente è stato certamente tradito dall'operato amministrativo descritto, a fronte del quale, invece, la stessa era in piena ed assoluta buona fede.

Va da sé che il provvedimento di degradazione del servizio è illegittimo e va certamente annullato, o quanto meno disapplicato.

## II)

**IN RELAZIONE AL PROVVEDIMENTO DELL'I.C. "CALVINO" DI  
CATANIA N. 398 DEL 28/05/2018 DI RETTIFICA PUNTEGGIO E  
DELLA GRADUATORIA DI ISTITUTO III FASCIA, CHE  
RIDETERMINAVA IL PUNTEGGIO PER IL PROFILO DI  
COLLABORATORE SCOLASTICO, DA PUNTI 24,3 A PUNTI 7,45,  
NELLA PREGRESSA GRADUATORIA 2014/17**

Mette conto in questa sede evidenziare altresì i molteplici profili di illegittimità/erroneità del provvedimento di rettifica del punteggio del 28/05/2018 adottato dal D.S. dell'I.C. "Calvino" di Catania.

**1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.7 C.5 DEL D.M.  
N.640/17 - GRADUATORIE DI ISTITUTO PERSONALE ATA.  
VERIFICA DATI E CONTROLLI DELLE DISPOSIZIONI DEL TESTO  
UNICO IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
DPR N.445/00.**

L'art.7 c.5 del D.M. n.640/17 disciplina in maniera esaustiva la procedura che l'Amministrazione deve attuare nello svolgimento dei controlli per la validità della graduatoria d'istituto.

In particolare si nota come tale art.7 reciti: **"All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il**



complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chiesti da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda”.

L'articolo stesso rimette, innanzitutto, la competenza all'avvio dei controlli in capo al Dirigente scolastico **all'atto dell'instaurazione del “primo” rapporto di lavoro.**

Invero, la verifica, il cui impulso è attribuito al primo Dirigente scolastico che opera il reclutamento, è dettata nell'interesse dell'effettivo reclutamento degli aventi titolo, onde evitare di dar seguito all'accensione di rapporti contrattuali privi di causa: in tal modo il Dirigente che per primo recluta e contrattualizza l'aspirante, acquisiti i titoli, ove rintracci una qualsivoglia non rispondenza, dispone la rettifica *“...dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti...”* (cfr. art.7, c.6 DM 640/2017).

L'interesse pubblico che fonda la disciplina è proprio quello di evitare di dar vita a rapporti contrattuali, ed in specie lavorativi, con soggetti ipoteticamente *sine titulo*.

Nel caso della ricorrente, il controllo era di pertinenza **del Dirigente scolastico all'atto dell'instaurazione del primo rapporto di lavoro** che, per il triennio 2014/17, risaliva al 20/02/2017, presso l'I.T.I. “Marconi” di Catania.

Certamente, non rientrava fra le prerogative del D.S. dell'I.C. “Calvino” e, soprattutto, con riguardo al vecchio triennio 2014/2017 ormai conclusosi.

A mente dell'art.7, c.5, del D.M. n.717/14, dunque, la competenza sui controlli apparteneva all'Istituto “Marconi” di Catania, ossia al primo Istituto che ha sottoposto a contratto la ricorrente, per il relativo periodo di vigenza delle graduatorie, ovvero il triennio 2014/17 – e solo per quello! – e, ove avesse rintracciato errori, avrebbe dovuto disporre



l'eventuale rettifica dandone comunicazione alle altre scuole ed all'interessato.

Ma così, sappiamo, non è stato.

Invece, in applicazione del D.M. n.640/2017, il primo Dirigente che applicherà le nuove graduatorie (pubblicate con un anno di ritardo) e, quindi, preposto ai controlli sarà l'I.C. "Falcone" di S.G. La Punta, che porrà sotto contratto la ricorrente in data 10/12/2021.

Dunque, come detto, ben si potrebbe ritenere che i controlli relativi al triennio 2014/17 abbiano prodotto validazione, ancorché implicita, da parte della prima scuola: a ben guardare, la sig.ra DRASSI ha stipulato per l'intero **a.s. 2016/17**, i seguenti contratti mai revocati: con l'I.T.I. "G. Marconi" di Catania dal 20/02/2017 al 28/02/2017, dal 01/03/2017 al 15/03/2017, dal 16/03/2017 al 26/03/2017, dal 27/03/2017 al 31/03/2017; con l'I.S. "Fermi-Eredia" di Catania dal 05/04/2017 al 21/04/2017, dal 22/04/2017 al 04/05/2017, dal 05/05/2017 al 01/06/2017, dal 05/06/2017 al 09/06/2017; e sempre col medesimo punteggio è stata poi reclutata anche nell'**a.s. 2017/18**: dall'I.C. "Dusmet-Doria" di Catania dal 19/10/2017 al 25/10/2017, dal 26/10/2017 al 03/11/2017, dal 04/11/2017 al 08/11/2017, dal 09/11/2017 al 10/11/2017; dall'I.C. "F. De Roberto" di Catania, dal 13/11/2017 al 06/12/2017, dal 07/12/2017 al 21/12/2017, dal 09/01/2018 al 10/01/2018, dal 11/01/2018 al 19/01/2018, dal 06/02/2018 al 15/02/2018, dal 16/02/2018 al 04/03/2018, dal 05/03/2018 al 05/04/2018; dall'I.C. "Malerba" di Catania dal 29/01/2018 al 02/02/2018 e dall'I.T.A.E.R. "Ferrarin" di Catania dal 06/04/2018 al 30/06/2018.

Tutto questo, sino al tardivo controllo di altra istituzione scolastica.

Si rileva dunque, al riguardo, un'ulteriore violazione sia del D.M. n.717/2014, che del successivo D.M. n.640/2017 in parola, con riguardo alla prescritta "**tempestività**" dei controlli.

L'articolo in esame stabilisce, infatti, come i controlli da effettuare debbano essere tempestivi e prodromici all'instaurazione del rapporto di



lavoro, per le medesime ragioni per cui la competenza dei controlli è in capo al datore del primo rapporto di lavoro.

La *ratio* sottesa al richiamato canone della tempestività è sempre la stessa, ossia il perseguimento dell'interesse pubblico di evitare di dar vita a rapporti contrattuali, ed in specie lavorativi, con soggetti ipoteticamente *sine titulo*.

Ma vi è di più.

Come si è già evidenziato, l'agire dell'Amministrazione non trova alcuna legittimazione nell'apposita normativa regolamentare.

Dunque, la competenza all'adozione dell'atto di rettifica non appartiene al soggetto che in questo caso l'ha adottato.

La competenza in parola apparteneva innanzitutto al Dirigente scolastico del **primo contratto di lavoro** e cioè del Dirigente scolastico dell'I.T.I. "G. Marconi" di Catania, il quale, prima dell'assunzione, ha potuto verificare la sussistenza dei necessari requisiti, circostanza che giustifica la chiamata della ricorrente nello stesso istituto dal 20/02/2017 al 28/02/2017, dal 01/03/2017 al 15/03/2017 e dal 16/03/2017 al 26/03/2017, dal 27/03/2017 al 31/03/2017; ma – a tenore della predetta disposizione – "...qualora i suddetti controlli siano chiesti da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda...": dunque, laddove il Dirigente scolastico che per ultimo, durante la terza annualità del triennio, avesse avuto necessità di ulteriori verifiche dei titoli vari vantati dalla ricorrente, si sarebbe dovuto rivolgere **alla scuola che ha gestito la domanda**, ossia alla scuola "polo".

La vicenda dei controlli predetti, dunque, in disparte quanto ancora si dirà sulla fallacia degli esiti dei medesimi controlli, rimonta ad una chiara violazione, sotto più profili, della disposizione che li regola, ossia dell'art.7 D.M. n.640/2017, per come analiticamente sin qui descritto.

## **2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.21 NONIES L.241/90, COME MODIFICATO DALL'ART.63 DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021, N.**



**77 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69 – NELLA PARTE IN CUI DEFINISCE IL TERMINE ULTIMO E DISCENDENTE TUTELA DELL’AFFIDAMENTO QUALIFICATO.**

Muovendo dall’indiscutibile assunto delle disposizioni sopra richiamate, secondo le quali, dunque, il termine “ragionevole” per l’amministrazione di poter agire in sede di annullamento d’ufficio di propri atti e/o provvedimenti è limitato alla fase preventiva dell’instaurazione del primo rapporto di lavoro – onde evitare di identificare un contraente *sine titolo* – occorrerà leggere l’art.21 *nonies* della Legge n.241/90 per comprendere fin dove può spingersi il termine legale di “ripensamento” dell’agire amministrativo.

Invero, il Dispositivo dell’art.21 *nonies*, comma 1 - Legge sul procedimento amministrativo, così recitava: *“Il provvedimento amministrativo illegittimo...può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”.*

Nel caso a mano, il termine dei diciotto mesi, cui si riferisce la disposizione ora richiamata, decorre dalla pubblicazione della graduatoria 2014/17, ovvero 4 anni prima del provvedimento adottato (in data 28/05/2018).

Per mero tuziorismo, dunque, qualora l’I.C. “Calvino” fosse mai stato legittimamente competente – e non lo è per le ragioni sopra dette – alla riedizione del potere amministrativo, avrebbe dovuto adottare il provvedimento di rettifica del punteggio in danno della ricorrente entro e non 18 mesi dalla pubblicazione della graduatoria 2014/17 e non di certo, come in effetti avviene, il 28/05/2018, ossia anni e anni dopo.



Ma soprattutto, si torna a ribadire, lo fa con riguardo ad una situazione ormai consolidata in quanto riconducibile al precedente triennio 2014/17, ormai chiuso e non avendone alcuna competenza.

Inoltre, occorre nuovamente rimarcare che la privatizzazione del pubblico impiego, ex D.Lgs. n.29 del 1993, ora D.Lgs. n.165 del 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ha definito nel rapporto di lavoro una parità tra le parti **che esclude ogni iniziativa unilaterale**, in capo al datore di lavoro, volta appunto a modificare o revocare il contratto e i suoi effetti<sup>6</sup>.

È lo stesso D.Lgs. 165/2001, all'art.2 a stabilire che *"i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo (...) I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2". L'art.45 poc'anzi citato allude al fatto che "Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi",* indicando alla P.A. un chiaro limite, ossia inibendole di far uso di poteri autoritativi, una volta scesa sul terreno negoziale, sicché per limitare gli effetti del contratto o, addirittura, per risolverlo, la p.a. datrice di lavoro

<sup>6</sup>L'art.5 comma 2 del D.Lgs. 165, sostituito dall'art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 17, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 così afferma "le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici". Da quanto sopra si deduce che il datore di lavoro non può trasferire i principi di autotutela e revoca, tipici del diritto amministrativo, nell'ambito dei contratti di lavoro, regolati invece da norme privatistiche.



e contraente nei confronti dell'altro contraente pubblico dipendente dovrà far uso anch'essa degli strumenti previsti dal C.C.

La giurisprudenza chiarisce la pregnanza del limite sopra descritto (cfr. tra le tante Corte di Cassazione, sez. civ., n.41 del 24 febbraio 2000), ribadendo sempre che in questi casi l'Amministrazione opera coi poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti (...).

Una volta fondato il rapporto di lavoro su base paritetica, ad esso rimane estranea ogni connotazione autoritativamente discrezionale (così, Corte cost., 16 luglio 1987 n. 268).

Operata detta premessa ermeneutica, è alla luce del contratto di lavoro non solo ormai stipulato fra le parti, ma addirittura concluso, che deve negarsi la possibilità in capo alla P.A. di far ancora uso dei richiamati poteri autoritativi incidendo unilateralmente sulle sorti del contratto medesimo e sulle posizioni giuridiche acquisite: non può non evidenziarsi come l'abnorme uso del potere di annullamento in autotutela, espressione tipica del potere autoritativo, incida con effetti devastanti sull'efficacia del contratto perfezionato e concluso e, ancora, sottragga, azzerandole, le possibilità di stipula di ulteriori contratti della ricorrente con altri Istituti.

Nel caso della sig.ra DRASSI questo uso maldestro si è tradotto in un atto di duplice valenza lesiva in capo alla medesima, in quanto sia il disconoscimento dei punti in tema di graduatoria d'istituto, sia i successivi annullamenti, comportano una violazione degli obblighi contrattuali che l'Amministrazione è tenuta a rispettare.

Il potere autoritativo di una Pubblica Amministrazione si esaurisce al momento della formazione della determinazione della volontà di addvenire al contratto, ma una volta che questa fase si è conclusa il rapporto è disciplinato dalle norme di diritto privato, sicché la P.A. contraente si trova in una condizione di assoluta parità con il dipendente e non potrà mai usare la propria natura pubblicistica per derogare alle



disposizione di diritto comune unilateralmente, dovendo, come il privato, identificare negli strumenti approntati dal C.C. gli unici esperibili.

Peraltro le modifiche apportate all'art.21-*nonies* L.241/90 dall'art.6 della L. 214/2015 e oggi dal Decreto semplificazioni *bis*, militano per l'attribuzione (anche in linea di principio) del significato di rigidità che il Legislatore ha voluto garantire, unitamente ad una maggiore tutela dell'affidamento dei destinatari di provvedimenti autorizzatori o di attribuzione di vantaggi economici.

Per essere più chiari: come è stato più volte spiegato, l'intervento del D.S. dell'I.C. "Calvino" di Catania, oltre a non avere rispettato le formalità previste nel procedimento amministrativo, ha disatteso anche il contenuto contrattuale stesso nei confronti della sig.ra DRASSI, la quale, con questa duplice lesività, è costretta ancora oggi a difendersi dagli strascichi che questa situazione ha, anche indirettamente, comportato.

#### **NEL MERITO DELLA VALUTAZIONE DEI SERVIZI ALLEGATI**

#### **QUANTO AI SERVIZI RESI PRESSO L'ENTE I.R.F.A.P. – SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE**

##### **I**

#### **VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1999 N.114, ART.68, COME INTEGRATO DALLA LEGGE 53/2003 e D. LGS. 226/2005 COME INTEGRATO DALLA L.296/2006 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE LEGGE REGIONALE SICILIANA N°24 DEL 1976 6 MARZO 1976, N. 24, E LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 845**

L'omessa considerazione della valutazione dei servizi svolti nei centri di formazione professionale riflette l'infelice sottovalutazione del sistema operata dall'Amministrazione.

Il sistema educativo italiano registra l'introduzione in forza dell'art.68 L.114/1999 di un generale obbligo di istruzione, per i giovani 15-17enni distinto in obbligo scolastico e formativo, ossia, l'obbligo di permanenza



a scuola per nove anni, in sede di prima applicazione, e l'obbligo per lo Stato di predisporre per ciascun soggetto in formazione l'ulteriore formazione fino a 18 anni (o comunque fino al conseguimento di un titolo o di una qualifica) nei seguenti percorsi anche integrati di istruzione e formazione: la scuola, la formazione professionale regionale e l'apprendistato.

In applicazione della predetta disposizione legislativa, il DPR 12 luglio 2000, n. 257, concernente l'obbligo di frequenza delle attività formative aveva ribadito che l'obbligo formativo può essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema della formazione professionale di competenza regionale e nell'esercizio dell'apprendistato.

Con la legge di riforma n. 53/2003, è stato abrogato l'obbligo di istruzione fino a 15 anni ed è stato ridefinito l'obbligo formativo come diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale per almeno 12 anni o comunque fino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età e il momento della scelta dei percorsi è ricaduta quindi sui giovani in uscita dalla terza media e a questo si è accompagnata, grazie ai protocolli d'intesa tra i Ministeri dell'Istruzione, del Lavoro e le Regioni e Province autonome, la sperimentazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale ex Conferenza Unificata del 19 giugno 2003: il D.Lgs. 226/2005, infatti, proprio su delega della L. n. 53/2003, ha introdotto - art. 2, comma 1, lett. d) - un sistema di istruzione e formazione articolato «*nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale*», ha dettato le norme generali ed i livelli essenziali del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione<sup>7</sup>: lo

<sup>7</sup>E all'art. 1 dichiara "1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Esso è il secondo grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione [...]



stesso testo precisa che i percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.

---

5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e **formazione professionale** nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità [...].

13. Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle regioni e province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche **e formative** del sistema d'istruzione e **formazione professionale**. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui al Capo III [...].

L'art. 15 dispone: "1. L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e **formazione professionale** rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea, rappresentano assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A.

2. Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e **formazione professionale** e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.

3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche per l'attribuzione dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 4 [...].

Gli artt. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 stabiliscono i livelli essenziali ed in particolare, l'art. 18 stabilisce i livelli essenziali dei percorsi:

"1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:

a) la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;

b) l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;

c) l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie;

d) il riferimento a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite, sentite le parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata, a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio.

2. Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui al comma 1, lettera b) sono definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini della spendibilità nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito dei percorsi".

L'art. 19 i livelli essenziali per i docenti:

"1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative **e formative** siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento".

La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di studi<sup>8</sup>.

Il sistema educativo registra poi, con la Legge finanziaria del 2007 (n°296/06), un ulteriore riconoscimento della funzione indefettibile del sistema della Formazione professionale, atteso che dell'obbligo di istruzione è innalzato per almeno 10 anni, assolto il quale si prosegue nel diritto-dovere all'istruzione e formazione<sup>9</sup>, diritto-dovere riaffermato dall'art.13 della legge n. 40/2007 di modifica l'art.1 del D.Lgs. n. 226/2005 (sul secondo ciclo) che viene ad assumere la seguente forma: *"Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e **formazione professionale**".*

Il complessivo quadro normativo sopra delineato, disegna quindi il sistema educativo di istruzione e formazione, cui si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, **come costituito in un unicum dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale**. In pratica, al termine della terza media, per assolvere all'obbligo di istruzione, il sistema è delineato con le possibilità di scegliere tra:

- frequentare il primo biennio di un percorso quinquennale di scuola superiore statale o paritaria (istruzione liceale, tecnica o professionale);

<sup>8</sup> Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, precisa altresì l'ID.Lgs. 226/2005, riconoscono le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi

<sup>9</sup> I commi 622 e 624 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 dispongono:

"Art. 1 - 622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. [...] L'obbligo di istruzione **si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale** di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. [...]".

"624. [...] Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".



- frequentare il primo biennio di un percorso triennale di istruzione e formazione professionale (IeFP) presso una scuola superiore o presso un centro di formazione professionale;
- entrare nel mondo del lavoro con un contratto di apprendistato, ma solo dopo aver compiuto 15 anni di età.

Già alla luce di detti chiari riferimenti normativi appare quindi errata ed illegittima la mancata previsione di qualsiasi valutazione dei predetti servizi svolti presso Enti appositamente accreditati dalla Regione siciliana alla formazione professionale anche in obbligo formativo, come documentato, ove ciascuno dei ricorrenti ha prestato servizio secondo le analitiche disamine individuali.

Ma, in particolare, la stessa disposizione istitutiva del comparto della formazione professionale in Sicilia, ossia la Legge regionale n°24 del 1976, appare violata e/o falsamente applicata.

L'art. 1. della citata norma recita, infatti:

*<...L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione promuove, programma, dirige e coordina le iniziative di formazione professionale in tutti i settori delle attività economiche e sociali ad eccezione del settore sanitario, ed ai vari livelli di qualificazione.*

*L'azione formativa, nel rispetto delle linee di indirizzo della programmazione economica regionale e del principio della partecipazione, in coerenza ai programmi di intervento economico sociale approvati dall'Assemblea regionale siciliana, in una visione integrata con le politiche di pieno impiego, in attesa della riforma della scuola secondaria superiore, è diretta a realizzare un servizio pubblico che favorisca lo sviluppo della personalità, della cultura e delle capacità tecniche dei lavoratori, e potenzi le occasioni di più elevata capacità professionale, onde agevolare l'allargamento delle possibilità di occupazione.*

*Le iniziative regionali tenderanno a muoversi in connessione con le linee di intervento degli organi comunitari, anche in modo da potere usufruire*



delle provvidenze relative disponibili per le iniziative di politica regionale...>>.

Dunque, la norma, "...in attesa della riforma della scuola secondaria superiore...", viene addirittura ad anticipare di due anni l'istituzione del settore nazionale della formazione professionale che troverà, poi, nella Legge quadro 845/1978 effettiva e compiuta profilazione come sistema facente parte integrante del sistema educativo nazionale, inizialmente previsto ad obbligo scolastico assolto, ma poi integrato con le disposizioni normative sopra richiamate all'interno dello stesso obbligo formativo<sup>10</sup>.

La Regione Siciliana, autonoma dal 1949, gode già da tempo di prerogative che hanno in buona parte anticipato le riforme istituzionali, e, per esempio, in materia di mercato del lavoro, così come in altri ambiti, ha potestà legislativa: così, proprio in materia di formazione professionale, ha legiferato, anticipando – come si diceva – di due anni la legge quadro nazionale 845/78, con una legge, la L.r. 24/76 che ancora attualmente regola, seppure modificata ed integrata nel tempo, le attività di formazione professionale, e, che già nel '76 prefigurava la finalità di orientamento professionale, oltre che quelle di formazione professionale.

Tale legge prevede la approvazione ed il finanziamento di un piano formativo annuale, finanziato in origine con sole risorse regionali, alle quali, via via, negli ultimi anni si sono aggiunte, in quota sempre più consistente, risorse statali e comunitarie e delinea il medesimo sistema

<sup>10</sup>L.845/1978: 1. Finalità della formazione professionale.

La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.

La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

2. Oggetto della formazione professionale.

Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente. Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato. Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti. L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.



poi normato a livello nazionale dalla legge 845/1978. In particolare gli artt. 10 e 11 della richiamata Legge 845/1978 identificano la strettissima relazione esistente fra il sistema della formazione e quello dell'istruzione pubblica.

Recita l'art. 10: <<...RACCORDI CON IL SISTEMA SCOLASTICO

*Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

*Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.*

*Le regioni si avvalgono dei consigli dei distretti scolastici per compiti di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e per l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti stessi.*

*Ai fini dell'innovazione metodologica-didattica e della ricerca educativa, le regioni adottano provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria e superiore>>.*

L'art. 11. <<RIENTRI SCOLASTICI

*A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di corsi o direttamente sul lavoro è data facoltà di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalità previste dal relativo ordinamento.*

*A favore degli allievi che frequentano attività di formazione professionale, privi del titolo di l'assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere*



*attuata a cura della competente autorità scolastica, cui compete altresì il conferimento del titolo>>.*

Dunque, rimonta alla stessa normazione primaria, ossia alla L.845/1978, e prima ancora alla legge regionale siciliana 24/1976, una identificazione del sistema della formazione professionale come strutturalmente organico al sistema dell'istruzione nazionale, tanto da assurgerne poi a parte integrante con la previsione che l'obbligo formativo può essere assolto anche in enti di formazione professionale: infatti, in linea con gli orientamenti dell'Unione Europea, il nuovo obbligo di istruzione è finalizzato a garantire a tutti i giovani il raggiungimento delle competenze di base necessarie per il loro pieno sviluppo personale, per la costruzione di corrette e significative relazioni con gli altri e per l'esercizio attivo e consapevole dei diritti di cittadinanza e, trattandosi di competenze fondamentali per preparare i giovani alla vita adulta e che costituiscono la base per ulteriori occasioni di apprendimento e per la futura vita lavorativa, un ruolo di primaria importanza è attribuito a quelle competenze che possono essere raggiunte anche alla specifica preparazione formativo-professionale.

La definizione dei saperi e delle competenze che caratterizzano l'obbligo di istruzione comporta che durante il primo biennio di tutti i percorsi (scolastici e di IeFP) debba essere garantito ad ogni studente il raggiungimento dei medesimi obiettivi: ciò assicura l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, pur nel rispetto delle specifiche caratteristiche dei diversi ordini, tipi ed indirizzi di studi, ulteriore obiettivo che si colloca nel quadro delle norme che disciplinano il cosiddetto "diritto-dovere all'istruzione e alla formazione"

E non è un caso che anche il sistema della formazione professionale sia stato espressamente chiamato alla vigilanza sul fenomeno della dispersione scolastica: in caso di abbandono da parte del minore del percorso scolastico/formativo, il Legale rappresentante dell'istituzione scolastica/formativa, verificata l'inadempienza, invia al Sindaco del Comune di residenza o di domicilio temporaneo dell'allievo una specifica



segnalazione che consenta la migliore rintracciabilità possibile del minore e della sua famiglia.

Così come non è nemmeno un caso che il pieno raccordo con l'istruzione statale sia stato dettato anche dal D.M. 29.11.2007 con cui il Ministero dell'Istruzione di intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza ha stabilito i criteri di accreditamento delle strutture formative per la prima attuazione dell'obbligo di istruzione<sup>11</sup>, come dalla stessa Circolare Miur prot. n. 18876 del 07.11.2018 che alla voce *"iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (I e FP)"*, preveda espressamente che *"si effettuano on line...le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionali (IeFP) erogati...dai Centri di Formazione professionale accreditati dalle Regioni...Si ricorda che nell'anno scolastico 2018/2019, in applicazione dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 61/2017 e del Decreto interministeriale 17 maggio 2018 (Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale..."*.

Il sistema della formazione professionale fa parte a pieno titolo del sistema di istruzione e formazione del secondo ciclo ed è sottoposto a procedure di accreditamento, nonché di monitoraggio e di controllo che ne garantiscono il rispetto dei livelli essenziali, sia sotto il profilo della programmazione, sia sotto il profilo delle strutture e del personale utilizzato: sistema di istruzione e formazione del secondo ciclo, tale per cui la formazione offerta nelle istituzioni scolastiche e nei centri di formazione professionale accreditati ha pari rango e dignità (art. 1, co.5, D.lgs. n. 226/2005) e concorre in uguale misura e valore all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

<sup>11</sup>Il 20.03.2008, nell'Ambito della Conferenza Permanente Stato-Regioni, viene raggiunta l'Intesa per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi ed il 16.12.2010 viene raggiunta l'ulteriore intesa Stato-Regioni riguardante l'adozione delle linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, con la predisposizione di tabelle di corrispondenza utilizzate per la valutazione del servizio.



Allorquando lo stesso D.M. n. 640/2017 attribuiva una valutazione (sebbene con diverso punteggio) alle scuole statali da un lato ed a quelle non statali parificate, sussidiate o sussidiarie, pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, dall'altro lato, sull'evidente presupposto che il servizio svolto sia sempre meritevole di considerazione ai fini dell'esperienza professionale, a prescindere da inevitabili differenze organizzative che comunque connotano una scuola statale rispetto ad una scuola non statale, allora non è dato comprendere perché ciò non debba avvenire anche per il servizio svolto nei centri di formazione professionali oggetto della presente disamina.

## II

**ECESSO DI POTERE PER ISTRUTTORIA CARENTE OD OMESSA – INGIUSTIZIA MANIFESTA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO E DELL'ART.97 COST. – IRRAZIONALITÀ ED INEFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI COMUNITARI DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI DI CUI IL D.L. N. 59/2008.**

La doverosa valutabilità dei servizi resi negli Enti formazione professionale appare confermata dall'operato dello stesso Ministero.

Contrariamente alla sottovalutazione correttiva operata dal D.S. dell'Istituto "Calvino" di Catania, il servizio in questione è riconosciuto come valutabile in capo al personale docente.

Già il D.M. n.374/2017 per l'Aggiornamento della II e la III fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto del Personale Docente ed Educativo, con validità per il triennio 2017/2020, prevedeva espressamente, tra i titoli di servizio, anche quello prestato nei centri di formazione professionale su insegnamenti curriculari, che è valutato per l'intero periodo secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente<sup>12</sup>; così ancora l'O.M. n.60/2020, concernente la costituzione

<sup>12</sup>Addirittura, al comma 4bis è previsto che anche il contratto di lavoro atipico è valutato nello stesso modo ("2 I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione



delle cd. GPS (Graduatorie provinciali per le supplenze), contempla tale valutazione (art.15), ma soprattutto sono le recenti procedure concorsuali del 2020<sup>13</sup> ad aver fatto validi tali servizi, anche per selezioni relative alla costituzione del rapporto di ruolo.

Nessuna giustificazione risiede quindi nella odierna omessa valutazione. E' evidente, infatti, che tale omessa valutazione ipoteticamente riconducibile al D.M. n.640/2017 del servizio svolto nei centri di formazione professionale sia del tutto illegittima, ingiustificata, priva di logica ed irragionevole, determinando indubbiamente disparità di trattamento, da un lato tra il personale scolastico docente ed amministrativo, dall'altro tra quello amministrativo di scuole statali e non statali e quello dei centri di formazione professionale accreditati (pur facendo tutti parte di un unico sistema di istruzione e formazione del secondo ciclo).

La scelta si manifesta ancor più irragionevole ove si consideri che la Tabella generale di valutazione dei titoli di servizio del personale ATA ai fini delle supplenze risulta fissata unicamente con atto di natura regolamentare (D.M. n.430/2000) e non con normazione primaria, sicché nessuna ipotetica illegittimità per violazione di legge si concreterebbe all'atto di riconoscere anche i predetti servizi come espressamente valutabili, non risultando compiuta alcuna pertinente e adeguata istruttoria sul punto.

Peraltro, la stessa originaria elencazione dei servizi valutabili, resa all'atto dell'estensione del risalente D.M. n.430/2000, risulta

---

professionale su insegnamenti curriculari, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente").

Nell'Allegato B, nelle Note al punto D), l'art. 1Bis dispone:

"Il servizio svolto presso i centri di formazione professionale è valutabile limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, a partire dall'anno scolastico 2008/2009. Il servizio è valutabile se esso sia riconducibile alle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza previste dall'Intesa relativa alle linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionali regionali".

<sup>13</sup>- Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria. (Decreto n. 498);

- Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. (Decreto n. 499);

- Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 510);

- Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune. (Decreto n. 497).



successivamente ampliata e modificata, giusta inserimento, anche nel D.M. n.640/2017 e nelle relative tabelle ad esso allegate, della valutazione dei servizi resi in scuole paritarie e convenzionate, non originariamente contemplati dal D.M. n.430/2000.

Non sussiste ragione, nemmeno sistematica, quindi, per escludere tali servizi da quelli valutabili.

Il supporto giurisprudenziale ricondurrebbe addirittura gli enti di formazione professionale a quelli legalmente riconosciuti (cfr. Cass. n.19606/2003), ma la loro espressa non menzione in seno al D.M. n.50/2021 ne determina in nuce la mancata valutabilità dei relativi servizi.

In particolare, poi, il servizio relativo alla formazione professionale in Sicilia contempla un sistema per il quale il personale è stato ripetutamente ed altamente riqualficato: le finalità e gli obiettivi degli interventi si sono nel tempo sostanziati nella attivazione e nel finanziamento nell'ambito dei piani formativi della regione Siciliana di servizi di sistema, detti "Servizi formativi": per tali servizi, articolati in sportelli multifunzionali dotati di personale riqualficato dalla stessa Regione siciliana, è stata prevista la convenzione tra enti gestori ed amministrazione regionale con la L.R. 24/2000.

Negli anni gli operatori hanno, dunque, esplicitato il loro servizio nei circa 4.300 corsi e 300 sportelli multifunzionali previsti dal "Piano regionale dell'offerta formativa" decretato ai sensi della sola L.R. 24/1976 e finanziato con risorse provenienti dal bilancio della Regione, dal Ministero del lavoro per quanto attiene all'obbligo formativo e al Fondo Sociale Europeo.

Il Tribunale civile di Palermo, sez. I, nella sentenza n. 1475/2015, ha confermato la natura concessoria del rapporto tra Regione siciliana ed ente formativo privato che ha per oggetto il corrispettivo di prestazioni rese nello svolgimento di servizio pubblico, quale la formazione professionale (come chiarito da ultimo dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, decisione n.14572 del 22 giugno 2007) nonché la natura di



**servizio pubblico** dell'attività di formazione professionale ed ha ulteriormente precisato: *“La giurisprudenza della Suprema Corte chiarisce, infatti, che lo svolgimento di una attività di formazione professionale da parte di privati tramite l'utilizzo di finanziamenti pubblici va necessariamente qualificato quale 'servizio pubblico' sulla scorta di un triplice ordine di ragioni. In primo luogo, la formazione professionale costituisce una materia di stretta pertinenza regionale ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione. in secondo luogo, l'articolo 5 della legge n.845 del 21 dicembre 1978, intitolata legge-quadro in tema formazione professionale, stabilisce che l'attuazione dei piani predisposti dalle Regioni può essere oggetto di attuazione non solo attraverso il ricorso a strutture pubbliche, quanto anche tramite convenzioni poste in essere con enti privati in possesso di determinati requisiti. Il terzo luogo, il riconoscimento della sussistenza della fattispecie della 'convenzione' prescinde in sé dal riferimento a dato meramente formale dell'esistenza di un atto di affidamento, dovendo invece prevalere il dato sostanziale dell'attività prevista dalla legge come doverosa da parte di soggetti pubblici e del conferimento a questi ultimi del potere di adottare il modulo organizzativo dell'affidamento a soggetti privati”.*

Non va nemmeno dimenticato che la Regione siciliana, in relazione alla crisi di taluni centri di formazione, ha ritenuto di avocare a se in determinati periodi di tempo la gestione stessa di alcuni rapporti lavorativi, attraverso il CIAPI (Centro Interaziendale Addestramento professionale integrato DDG n. 4993/14) che è un soggetto in mano pubblica, quale enti strumentali della Regione siciliana i cui organi, sia di amministrazione che di controllo sono di nomina regionale (l.r. 6 marzo 1976, n. 25) e la cui finanza è essenzialmente di derivazione regionale (l.r. 1 agosto 1977, n. 78, l.r. 18 agosto 1978, n. 48 e l.r. 8 novembre 1988, n. 35): oltre alla natura pubblica del servizio, si è assistito anche alla diretta gestione pubblica dello stesso.



E quelli in obbligo formativo sono proprio i servizi vantati dalla ricorrente.

Dunque, con l'omessa valutazione di cui si discute l'Amministrazione svantaggia ed allontana dalle possibilità di impiego soggetti già inseriti in un quadro di interventi certamente riferibili alla gestione del servizio pubblico e ripetutamente riqualificati per l'espletamento dello stesso, mostrando un contegno contrario ai principi di efficacia dell'azione amministrativa, buon andamento ed accesso meritocratico agli uffici.

Sul punto, non possono essere sottaciuti i principi comunitari di libera circolazione dei lavoratori, di cui il D.L. n. 59/2008 *"DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI E L'ESECUZIONE DI SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE"* conv. con modificazioni in L. n. 101/2008, è espressione, in particolare, per quel che qui interessa, all'art. 5, *"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO SVOLTO NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA. ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA RESA IN DATA 26 DICEMBRE 2006 NELLA CAUSA C-371/04. PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2002/4888"* secondo cui: *"1. Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui agli articoli 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, salve più favorevoli previsioni, valutano, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un'attività analoga a quella considerata rilevante e svolta in un altro Stato membro, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea secondo condizioni di parità rispetto a quelle maturate nell'ambito dell'ordinamento italiano.*

*Sono inapplicabili le disposizioni normative e le clausole dei contratti collettivi contrastanti con il presente comma. Ai fini dell'accesso rimane fermo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo*



2001, n. 165", in virtù del quale deve essere valutata ai fini economici e giuridici l'esperienza professionale acquisita dal lavoratore nell'esercizio di un'attività analoga a quella considerata rilevante.

Ferma restando l'illegittimo silenzio del D.M. n.640/2017 nel non affermare espressamente come valutabile il servizio svolto nei centri di formazione professionale, è doveroso prendere in considerazione il predetto servizio svolto nei suddetti Enti (i servizi di cui si discute sono prestati tutto in enti accreditati) e valutarlo, stante la natura pubblica del servizio alla stregua del servizio statale, ovvero quanto meno al pari delle scuole convenzionate e/o sussidiate, trattandosi di enti convenzionati con la Regione sulla base di Intese nazionali con lo Stato (sulla natura del rapporto convenzionale si sofferma anche al giurisprudenza di merito cfr. Tribunale di Torre Annunziata che con Ordinanza del 10.07.2019, emessa nel procedimento iscritto al n.3982/2019 RG., ha rilevato che il servizio prestato presso unente di formazione professionale accreditato nell'ambito delle attività di assolvimento dell'obbligo di istruzione, rientra nella categoria scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; cfr. anche per il personale docente Tribunale Lav. Bari Ord. 14.7.2021).

Al riguardo, va anche detto che, così riassunta la questione, non può non evidenziarsi come anche l'eventuale riconduzione dei servizi predetti alla stessa stregua dei servizi resi in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, ne avrebbe imposto comunque una valutazione identica al servizio reso in scuole statali (cfr. Tar Lazio Sez. III bis Sentenza n.621 del 15.01.2021).

### III

**IN RELAZIONE AI PROVVEDIMENTI DELL'ISTITUTO "FALCONE"  
PROT. N.2686 DEL 06/04/2022 DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO,  
NONCHÈ PROT. N.2684 DEL 06/04/2022 DELL'ISTITUTO  
"FALCONE", PROT. N.3760 DEL 04/03/2022 DELL'ISTITUTO**



**"FERMI EREDIA", PROT. N.3315 DEL 07/04/2022 DELL'ISTITUTO  
"DALLA CHIESA", PROT. N.6019 DEL 12/04/2022 DELL'ISTITUTO  
"PIZZIGONI-CADUCCI", PROT. N.5279 DEL 15/04/2022  
DELL'ISTITUTO "DUSMET-DORIA", PROT. N.5465 DEL  
20/04/2022 DELL'ISTITUTO "LOMBARDO RADICE", CON CUI LE  
PREDETTE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, HANNO DETERMINATO A  
PIÙ RIPRESE LA MANCATA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO AI FINI  
GIURIDICI IN CAPO ALLA RICORRENTE**

Chiarito come l'illegittimità dell'operare amministrativo nel procedere a un controllo non solo tardivo ma, soprattutto, di pertinenza di ben altro organo abbia danneggiato, per le motivazioni ampiamente esposte, la ricorrente giova, altresì, evidenziare come il provvedimento dell'I.C. "Calvino", seguito dal provvedimento dell'Istituto "Ferrarin", abbia determinato per la stessa una serie di effetti pregiudizievoli a cascata, arrecandole ulteriore nocumento.

Come si è già avuto modo di accennare, infatti, nel vigente triennio 2021/24, a causa del sopra citato provvedimento, la ricorrente ha subito i successivi decreti di annullamento emessi dagli istituti: "Fermi Eredia" (prot. n. 3760 del 04/03/2022), "Dalla Chiesa" (prot. n. 3315 del 07/03/2022), "Falcone" (prot. 2684 del 06.04.2022), "Pizzigoni Caducci" (prot. n. 6019 del 12/04/2022), "Dusmet Doria" (prot. n. 5279 del 15/04/2022) e "Lombardo Radice" (prot. n. 5465 del 20/04/2022), con i quali è stato – illegittimamente – disposto che il relativo servizio svolto nelle medesime istituzioni scolastiche debba reputarsi non giuridicamente valutabile.

Peraltro, l'Istituto "Falcone" – scuola con cui la ricorrente ha stipulato il primo contratto del triennio 2021/24 – non si limitava solamente a disporre la degradazione del servizio ma, con Decreto n. 2686 del 06/04/2022, procedeva altresì alla rettifica della graduatoria vigente (cfr. all. n.14).

Si tratta di provvedimenti tutti illegittimi per due ordini di ragioni.



Anzitutto, i sopra richiamati provvedimenti sono illegittimi in quanto non trovano giustificazione nella disciplina dettata dal nuovo D.M. n.50/2021, fonte regolatrice delle Graduatorie III fascia ATA per il triennio 2021/24.

Il detto Decreto, in linea con le previgenti disposizioni, all'art. 6, c.11, dispone nuovamente che: *"l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettuate, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate [...]"*.

Dunque, anche nel vigore della nuova disciplina di regolamentazione delle Graduatorie III fascia ATA, i controlli sulle dichiarazioni presentate dagli aspiranti supplenti sono riservati al Dirigente scolastico con cui viene stipulato il primo contratto di lavoro.

Specifica, poi, al successivo comma 13 che *"in caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante [...]"*.

Le motivazioni alla base dell'eventuale esclusione sono esplicitate nel successivo art. 7, a norma del quale: *"l'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che:*

*a. risultino **privi di qualcuno dei requisiti** di cui ai precedenti articoli 2 e 3;*

*b. abbiano reso, nella compilazione della domanda, **dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale.***

*2. La presentazione di domande per più province comporta, oltre all'esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui l'aspirante sia inserito.*



3. Le **autodichiarazioni mendaci** o la **produzione di certificazioni false** o, comunque, la **produzione di documentazioni false** comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445".

Orbene, appare di tutta evidenza, alla luce della normativa appena richiamata, che le ragioni addotte dalle istituzioni scolastiche ai fini dell'annullamento dei contratti stipulati dalla ricorrente non sono in alcun modo riconducibili alla casistica contemplata nella ricordata disposizione, che legittima l'esclusione dalle graduatorie e la conseguente degradazione del servizio solo per i motivi dalla stessa espressamente previsti.

Purtroppo le istituzioni scolastiche proseguono, troppo disinvoltamente, a disporre detti provvedimenti di degradazione per presunti errori di punteggio, degradazione che non trova più alcuna ragion d'essere sul terreno squisitamente giuridico ormai da anni.

In secondo luogo, i provvedimenti che qui si contestano, trovano tutti causa nell'illegittimo provvedimento dell'Istituto "Calvino" che costituisce, a ben vedere, l'origine da cui sono scaturite tutta la serie di successive decurtazioni di cui si è detto – altrettanto illegittime – e che, pertanto, ha determinato l'illegittimità derivata – oltre che originaria, per le esposte ragioni – dei provvedimenti stessi.

- - - - = = = = ○○○◇○○○ = = = = - - - -

Per l'esposto,

SI CHIEDE

all'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e/o difesa accogliere le seguenti

CONCLUSIONI



1. DICHIARARE, in ossequio ai motivi di ricorso, l'illegittimità ed indi disporre il conseguente annullamento e/o disapplicazione dei Decreti n.1205 del 28/05/2018 dell'Istituto "Ferrarin" di Catania ed ove occorra del n.398 del 28/05/2018 dell'I.C. "Calvino" di Catania, nonché, in diretta conseguenza, della graduatoria del vigente triennio 2021/24 come rettificata dal Decreto prot. n.2686 del 06/04/2022 dell'istituto "Falcone", parimenti impugnato, e dei Decreti prot. n.3760 del 04/03/2022 dell'istituto "Fermi Eredia", prot. n.2684 del 06/04/2022 dell'Istituto "Falcone", prot. n.3315 del 07/04/2022 dell'Istituto "Dalla Chiesa", prot. n.6019 del 12/04/2022 dell'Istituto "Pizzigoni-Caducci", prot. n.5279 del 15/04/2022 dell'Istituto "Dusmet-Doria", prot. n.5465 del 20/04/2022 dell'Istituto "Lombardo Radice", con cui le predette istituzioni scolastiche, hanno determinato a più riprese la mancata valutazione del servizio ai fini giuridici in capo alla ricorrente;
2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente alla valutazione ai fini giuridici, nella vigente graduatoria III fascia ATA, del servizio svolto dal 05/04/2017 al 21/04/2017, dal 22/04/2017 al 04/05/2017 dal 05/05/2017 al 01/06/2017 dal 05/06/2017 al 09/06/2017 presso l'Istituto "Fermi-Eredia"; dal 23/02/2022 al 04/03/2022 presso l'Istituto "Dalla Chiesa"; 07/12/2021 al 23/12/2021 presso l'Istituto "Falcone"; dal 08/03/2022 al 11/03/2022 presso l'Istituto "Pizzigoni-Caducci"; dal 19/10/2017 al 25/10/2017 e delle tre successive proroghe con efficacia sino al 10/11/2017 presso l'Istituto "Dusmet-Doria"; dal 19/01/2022 al 11/02/2022 presso l'Istituto "Lombardo Radice";
3. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad essere correttamente inserita nella graduatoria III fascia ATA per i profili di Collaboratore scolastico, Assistente amministrativo e di Assistente tecnico, per il triennio 2021/2023 in relazione alle domande che precedono;



4. ACCERTARE E DICHIARARE, altresì, l'illegittimità del Decreto prot. n.2686 del 06/04/2022 dell'Istituto Comprensivo "Falcone" di San Giovanni La Punta, avente ad oggetto la rideterminazione del punteggio della ricorrente nelle graduatorie di III fascia ATA, per i medesimi profili professionali di Collaboratore scolastico, Assistente amministrativo e Assistente tecnico, per il triennio 2021/23;
  5. RIRPISTINARE *AD INTEGRUM* il punteggio legittimamente spettante in graduatoria 2021/23 alla ricorrente, nonché condannare l'Amministrazione alla doverosa valutazione dello stesso ai fini dell'esatta collocazione della ricorrente in seno alla graduatoria di III fascia ATA, per i profili di Collaboratore scolastico, Assistente amministrativo e Assistente tecnico;
  6. CONDANNARE le Amministrazioni resistenti ad adottare gli opportuni provvedimenti correttivi discendenti dalla statuizione giudiziale.
- Spese e compensi.

ISTANZA DI PROVVEDIMENTO PER L'INTEGRAZIONE DEL  
CONTRADDITTORIO EX ART.150 C.P.C.

Posto che la giurisprudenza più recente, in materia di necessaria integrazione del contraddittorio, come si evince dagli arresti di numerose Corti di Appello, nonché della stessa Sezione adita, si assesta oggi nel senso di reputare indispensabile, per i contenziosi afferenti le graduatorie scolastiche, l'estensione del contraddittorio nei confronti degli altri aspiranti che hanno preso parte alla medesima procedura di formazione della graduatoria impugnata e data la necessità di chi qui ricorre di definire tempestivamente il giudizio, nonché considerato che l'elevato numero dei controinteressati rende impossibile notificare il ricorso agli stessi ai sensi degli artt. 137 e segg. c.p.c., si ritiene opportuna la presentazione della seguente istanza per la rimessione degli atti al Presidente, onde procedere alla integrazione del contraddittorio nelle forme della notificazione per pubblici proclami,



contemporaneamente alla notifica ai sensi dell'art. 137 e seg. c.p.c.  
all'Amministrazione.

Si producono in copia:

1. Domanda di inserimento graduatorie III fascia ATA 2014/17;
2. Domanda di aggiornamento graduatorie III fascia ATA 2017/20;
3. Domanda di aggiornamento graduatorie III fascia ATA 2021/24;
4. Scheda valutazione titoli CS;
5. Scheda valutazione titoli AA;
6. Scheda valutazione titoli AT;
7. Graduatoria di istituto III fascia ATA 2014/17;
8. Nr. 12 Contratti di lavoro presso diverse istituzioni scolastiche;
9. Decreto n.1212 del 30/07/2018 pubblicazione grad. provv. III fascia  
ATA 2017/20;
10. Nota I.C. "De Roberto" prot. 2498 del 28/02/2022;
11. Nr. 6 Decreti annullamento diverse istituzioni scolastiche;
12. Decreto rettifica punteggio n.398 del 28/05/2018 I.C. "Calvino";
13. Decreto risoluzione contratto n.1205 28/05/2018 I.T.A.E.R. "Ferrarin";
14. Decreto rettifica punteggio prot. n.2686 06/04/2022 I.C. "Falcone";
15. D.M. n.717/2014;
16. D.M. n.640/2017;
17. D.M. n.50/2021;
18. Giurisprudenza.

Ai fini della dichiarazione di valore si attesta che la presente controversia  
ha valore indeterminato ma la ricorrente ha diritto all'esenzione dal  
versamento del relativo C.U. per ragioni di reddito, come da allegata  
autocertificazione.

Salvo ogni altro diritto e/o azione.

Catania, data del deposito in Cancelleria.

Avv.to Salvatore M.A. Spataro

